



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

### **Delibera n. 923 del 13 settembre 2017**

Oggetto: Procedimento sanzionatorio Fascicolo UVMAC/S/3198/2017 nei confronti del Comune di Santa Ninfa (TP), per omessa adozione del PTPC relativo al triennio 2017- 2019

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza del 13 settembre 2017;

- Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;
- Visto l'articolo 1, comma 7 e 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;
- Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione 2013, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, il successivo aggiornamento di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e il Piano nazionale anticorruzione 2016, di cui alla delibera n. 831 del 3 agosto 2016;
- Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, così come sostituito dal d.lgs. n. 97/2016;
- Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13 luglio 2015;
- Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);
- Visto l'accertamento eseguito in data 20.6.2017 dall'ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del comune di Santa Ninfa, con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", dell'aggiornamento del PTPTCT relativo al triennio 2017-2019;
- Vista la comunicazione prot. n. 84621 del 23.6.2017 di avvio del procedimento, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, nei confronti dei componenti la Giunta comunale di Santa Ninfa e del S.G./RPCT dello stesso Ente per la mancata adozione del documento sopra menzionato;
- Vista la nota acquisita al prot. n. 86157 del 28.6. 2017 con la quale il SG reggente, dott. [omissis], ha trasmesso le relate di notifiche dell'avvio del procedimento ai soggetti interessati;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

- Vista la nota acquisita al prot. n. 88268 del 5.7.2017 con la quale il SG reggente, come richiesto nella comunicazione di avvio del procedimento, ha comunicato le generalità e la durata dell'incarico dei soggetti succedutisi nell'organo di indirizzo politico competente all'adozione degli atti omessi;
- Vista la memoria difensiva pervenuta al prot. n. 91791 del 17.7.2017, nella quale il dott. [omissis] rappresenta che il suo mandato di responsabile per la prevenzione della corruzione del comune di Santa Ninfa (decreto n. 12/2014), si era interrotto con provvedimento n. 53968 del 9.11.2016, con la nomina a titolare della segreteria del comune di Alcamo. Da quel momento la Prefettura di Palermo avrebbe più volte invitato il Sindaco a nominare un segretario e un responsabile stabile per la prevenzione della corruzione del comune di Santa Ninfa;
- Visti i provvedimenti della Prefettura di Palermo con i quali veniva dato incarico al dott. [omissis] per periodi brevi della reggenza a scavalco, in attesa della nomina di un nuovo RPC. Il dott. [omissis] pertanto è rimasto in carica pochi mesi, durante i quali si è dovuto occupare di questioni complesse, di elevata rilevanza e straordinaria amministrazione. Ciononostante con nota n. 655 del 17.1.2017 ha avviato l'istruttoria per l'aggiornamento del PTPC 2017-2019, con richiesta specifica di ausilio da parte dei responsabili del servizio, di verificare il rispetto della normativa sulla trasparenza e sull'anticorruzione come raccomandato da ANAC;
- Vista l'informazione data dal dott. [omissis] in sede di audizione in data 24.7.2017, con la quale veniva comunicato che la Giunta aveva approvato il PTPC 2017/2019, e l'avvenuta pubblicazione dello stesso documento nella sezione "Amministrazione trasparente - Disposizioni generali" in data 24.7.2017;
- Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;
- Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

### I - Risultanze istruttorie e valutazioni.

- ✓ l'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti del Comune di Santa Ninfa, ha portato ad accertare, dopo verifica sul sito istituzionale in data 20 giugno 2017, l'omessa adozione entro il 31 gennaio 2017 dell'aggiornamento del P.T.P.C.T. per il triennio 2017-2019 (art.1, comma 8 della legge 6 novembre 2012 n. 190, Comunicato del Presidente del 13.7.2015, delibera n. 50 del 2013, determinazione n. 12 del 2015, delibera n. 831 del 3 agosto 2016);
- ✓ a seguito dell'avvio del procedimento sanzionatorio disposto da questa Autorità in data 23 giugno 2017, il Sindaco e membri della Giunta, non hanno fornito giustificazioni rispetto alla mancata adozione del Piano, tenendo pertanto un comportamento negligente nei riguardi di un preciso obbligo di legge;
- ✓ con riferimento al dott. [omissis], si ritiene che lo stesso abbia svolto le funzioni con responsabilità e massima collaborazione con l'amministrazione comunale, considerando che non era formalmente responsabile della redazione del PTPC 2017-2019, bensì nella sua veste di Segretario comunale reggente (così come testimoniato, in atti, dai decreti di incarico di reggenza a scavalco emessi dalla Prefettura di Palermo e contenenti la nomina del S.G. a scavalco a partire proprio dal n. 16161 del 21.11.2016), ha avviato l'istruttoria per l'aggiornamento del Piano in data 17 gennaio 2017, avendo l'accortezza di illustrare ai responsabili di servizio le novità normative introdotte dal d.lgs. 97/2016 e gli indirizzi contenuti nel PNA 2016;



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

- ✓ si ritiene pertanto, di non riconoscere alcuna responsabilità in capo al dott. [omissis], bensì in capo ai componenti della Giunta comunale in carica dal 2011 al 2016, i quali avrebbero dovuto accertarsi del corretto adempimento in materia di anticorruzione, tenendo conto che la figura di Segretario comunale era già vacante dal 16 novembre 2016 e che nello stesso periodo il dott. [omissis] svolgeva le funzioni a scavalco, in mancanza della figura di un RPCT ritualmente nominato. L'organo di indirizzo politico non può esimersi dalle proprie responsabilità, in quanto la legge gli riconosce, altresì, l'obbligo di controllo generalizzato affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate, con ciò delineandosi anche la c.d. culpa in vigilando;
- ✓ rilevato che il PTPCT 2017 è stato infine approvato, pur se con notevole ritardo rispetto al termine di legge in data 24 luglio 2017;

### II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;
- nel caso di specie, la tardiva adozione del PTPCT 2017-2019 è da considerarsi rilevante in quanto da imputarsi ad un comportamento caratterizzato da inosservanza dei doveri di diligenza;
- sulla base delle argomentazioni che precedono, si ritiene di non irrogare la sanzione pecuniaria al dott. [omissis];
- si ritiene, invece, sanzionabile il comportamento del Sindaco e dei membri della Giunta comunale, per non aver tenuto in debito conto la rilevanza dell'attività di prevenzione della corruzione;
- l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta dei soggetti su citati è dunque da rinvenirsi nella colpa, potendosi escludere che il loro comportamento omissivo, seppur caratterizzato da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, fosse il fine ultimo della loro azione.

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (Sindaco e membri della Giunta) sulla base delle argomentazioni che precedono, si è ritenuto di irrogare la sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 (mille)

Tutto ciò premesso e considerato



## *Autorità Nazionale Anticorruzione*

DELIBERA

- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.000 (mille) per ciascuno dei soggetti, ai signori:
- [omissis], Sindaco del comune di Santa Ninfa;
- [omissis], Assessore in carica;
  
- di disporre l'archiviazione nei confronti del dott. [omissis].

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via del Corso 232, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT7700103003200000004806788**.

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Umane e Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URUF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo [protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it). In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-*bis*, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

*Raffaele Cantone*

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 21 settembre 2017

Per il Segretario: Rosetta Greco